

GIURISDIZIONE: Giurisdizione ordinaria e amministrativa – Autorità giudiziaria amministrativa – Controversia afferente al diritto sociale al contributo di cura per caregiver familiare – Riconosciuto ai sensi dell’art. 3, l. n. 104/1992 – Costituisce una controversia avente ad oggetto un servizio pubblico essenziale – Rientrante nel perimetro di applicazione della giurisdizione esclusiva del G.A. – Art. 133 c.p.a.

Tar Lazio - Roma, Sez. II, 1 marzo 2022, n. 2394

in *Il Foro amm.*, 3, 2022, pag. 411 e ss.

“[...] la causa esclusiva della lesione della situazione giuridica soggettiva azionata nel presente giudizio - a prescindere dalla sua configurabilità come diritto soggettivo o interesse legittimo - viene rinvenuta nella manifestazione di potere pubblico racchiusa nell'atto normativo comunale testé menzionato, con ciò delineandosi, dunque, quella concreta "effusione di poteri pubblici" che radica (nelle materie denominate dall'art. 133 Cod. Proc. Amm.) la giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo [...].”

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 febbraio 2022 il dott. Michele Tecchia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. Parte ricorrente, con ricorso regolarmente notificato e depositato presso la segreteria di questo TAR, ha esposto quanto segue:

- il sig. -OMISSIS- è un -OMISSIS- -OMISSIS- ai sensi dell'art. 3 della L. n. 104 del 1992, affetto da -OMISSIS-;

- l'odierna ricorrente, oltre ad essere l’-OMISSIS- del sig. -OMISSIS-, ne è anche coniuge convivente e caregiver familiare;

- da alcuni mesi il sig.-OMISSIS-(normalmente residente nel proprio domicilio insieme alla moglie e caregiver) è ricoverato in ospedale per motivi di salute indipendenti dalla propria condizione di invalidità, ovvero a causa di alcune complicanze dovute ad un'infezione delle vie respiratorie;

- nel frattempo, a seguito di apposita domanda (prot. -OMISSIS-), il sig.-OMISSIS-è stato inserito nella graduatoria cittadina del 2021 (in posizione n. -OMISSIS-) per l'ottenimento del contributo di cura a favore del caregiver familiare (contributo pari ad € 700,00 mensili);

- stante la mancata erogazione del contributo di cura nei primi mesi del 2021, a marzo 2021 l'odierna ricorrente (nella sua qualità di -OMISSIS- del sig. -OMISSIS-) chiedeva informazioni agli uffici del Comune su tale mancata erogazione;

- con comunicazione e-mail del 19 marzo 2021, Roma Capitale rappresentava che a seguito del trasferimento dei fondi regionali disponibili in quel momento, era possibile erogare i contributi soltanto fino alla posizione n. -OMISSIS-, sicchè - tenuto conto della posizione n. -OMISSIS- del sig.-OMISSIS- - per quest'ultimo si era in attesa di successivi trasferimenti per l'avanzamento in graduatoria, con l'ulteriore precisazione che in ogni caso "l'erogazione dell'assegno di cura viene sospeso per ricoveri ospedalieri/riabilitativi per un periodo superiore ai 30 giorni, per essere riattivato al momento del rientro dell'utente a domicilio";

- con successiva comunicazione del 30 marzo 2021, l'odierna ricorrente replicava che secondo le linee guida regionali contenute nella -OMISSIS-il ricovero ospedaliero superiore a 30 giorni sospende soltanto l'assegno di cura e non anche il diverso sussidio del contributo di cura per caregiver familiare (evocato nel giudizio de quo). Ciò chiarito, la ricorrente instava per l'accesso agli atti e sollecitava un riscontro alle sue osservazioni;

- a seguito di ulteriori solleciti, con e-mail di riscontro del 22 aprile 2021 il funzionario di Roma Capitale, oltre a ribadire che il sig.-OMISSIS-non era ancora collocato in posizione utile per il conseguimento del contributo di cura, confermava che quest'ultimo sarebbe comunque sospeso per lo stato di ricovero ultra-mensile del sig. -OMISSIS-;

2. Parte ricorrente, pur riconoscendo di non aver ancora ricevuto alcun provvedimento espresso di sospensione del contributo di cura, ha provveduto a:

- gravare da un lato i "provvedimenti e determinazioni di data ed estremi ignoti e conosciuti nella loro portata lesiva a seguito di E-Mail del 22 aprile 2021 del Comune di Roma - -OMISSIS-, con i quali risulta sospesa l'erogazione del contributo di cura", nonché ogni altro atto, antecedente o successivo, anche non conosciuto, ai precedenti collegato e connesso, ivi compresa la deliberazione della Giunta Capitolina n. -OMISSIS-;

- chiedere, dall'altro lato, l'accertamento del diritto del sig. -OMISSIS- a percepire il contributo di cura "in ragione dell'inserimento nella graduatoria cittadina per la -OMISSIS-, prot. -OMISSIS-, a partire da gennaio 2021 e senza sospensioni".

3. Roma Capitale si è costituita in giudizio, instando per il rigetto del ricorso.

4. Alla camera di consiglio del 3 agosto 2021, fissata per la trattazione dell'istanza cautelare, il Collegio sollevava la questione d'ufficio (ex art. 73, comma 3, Cod. Proc. Amm.) della possibile inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo. Su tale questione l'odierna ricorrente

veniva messa in condizione di formulare osservazioni con apposita memoria depositata in data 3 settembre 2021.

5. Successivamente, all'udienza pubblica del 23 febbraio 2022, dopo la discussione di rito, la causa è stata trattenuta in decisione.

6. Ciò premesso, in limine litis si rende necessario delibare l'eccezione d'ufficio della possibile inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione. Al riguardo, questo Collegio osserva - all'esito di un più approfondito esame di tale questione - che sussiste la giurisdizione del Giudice Amministrativo adito.

7. Le due domande azionate con il presente ricorso (la prima caducatoria e la seconda di accertamento) afferiscono infatti ad un diritto sociale, ossia al diritto al contributo di cura per caregiver familiare riconosciuto in favore di un soggetto -OMISSIS- ai sensi dell'art. 3 della L. n. 104 del 1992. Si tratta, quindi, di una controversia avente ad oggetto un servizio pubblico assistenziale, controversia che, in quanto tale, rientra nel perimetro di applicazione della giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo ex art. 133 Cod. Proc. Amm.

8. Valga richiamare, a tal riguardo, il consolidato insegnamento giurisprudenziale al lume del quale la giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo si radica non soltanto in relazione alla fase che precede il perfezionamento del diritto soggettivo alla prestazione sociale, ma anche per la fase successiva alla formazione di tale diritto, ogniqualvolta il concreto esercizio del diritto soggettivo "implichi necessariamente un'effusione di poteri pubblici" (cfr. per tutte Consiglio di Stato n. 1133 del 22 febbraio 2018).

9. Nel caso di specie, è incontestabile che la condotta dell'amministrazione resistente in tesi illegittimamente lesiva del diritto al contributo di cura anelato, si fonda sulla previsione normativa contenuta nelle Linee Guida di Roma Capitale adottate con Delibera della Giunta Capitolina n. -OMISSIS-, a rigore della quale il contributo di cura - nell'eventualità in cui il disabile abbia subito un ricovero ospedaliero di più di 30 giorni consecutivi - "verrà sospeso per essere riattivato al momento del rientro dell'utente a domicilio" (cfr. pag. 15 della DGC n. -OMISSIS-).

10. Va da sé che la causa esclusiva della lesione della situazione giuridica soggettiva azionata nel presente giudizio - a prescindere dalla sua configurabilità come diritto soggettivo o interesse legittimo - viene rinvenuta nella manifestazione di potere pubblico racchiusa nell'atto normativo comunale testé menzionato, con ciò delineandosi, dunque, quella concreta "effusione di poteri pubblici" che radica (nelle materie nomenclate dall'art. 133 Cod. Proc. Amm.) la giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

11. Ciò chiarito in punto di giurisdizione, e passando quindi ad esaminare il merito, il ricorso va parzialmente accolto nei termini che seguono.

12. Come anticipato, parte ricorrente formula due distinte domande:

- in primis una domanda di annullamento dei "provvedimenti e determinazioni di data ed estremi ignoti e conosciuti nella loro portata lesiva a seguito di E-Mail del 22 aprile 2021 del Comune di Roma - -OMISSIS-, con i quali risulta sospesa l'erogazione del contributo di cura", nonché ogni altro atto, antecedente o successivo, anche non conosciuto, ai precedenti collegato e connesso, ivi compresa la deliberazione della Giunta Capitolina n. -OMISSIS-;

- in secundis una domanda di accertamento del diritto del sig. -OMISSIS- a percepire il contributo di cura "in ragione dell'inserimento nella graduatoria cittadina per la -OMISSIS-, prot. -OMISSIS-, a partire da gennaio 2021 e senza sospensioni".

13. Quanto alla domanda di annullamento, atteso che la stessa investe "provvedimenti e determinazioni di data ed estremi ignoti" con cui Roma Capitale avrebbe sospeso l'erogazione del contributo di cura destinato al caregiver familiare del sig. -OMISSIS-, è dirimente il fatto che al momento dell'avvio del giudizio il sig. -OMISSIS-- sebbene inserito nella graduatoria cittadina degli aventi diritto del 2021 - si trovava però nella posizione n. -OMISSIS-, mentre i fondi regionali disponibili consentivano di erogare il contributo di cura soltanto a coloro che si trovavano entro la posizione n. -OMISSIS-. Va da sé che al tempo della proposizione dell'odierno ricorso la provvidenza economica de qua non era ancora esigibile, il che esclude in radice la possibilità astratta di un provvedimento di sospensione del contributo di cura (provvedimento che, infatti, risulta del tutto ignoto al ricorrente), non potendosi evidentemente sospendere una provvidenza che non è ancora erogabile. Per tale assorbente ragione, pertanto, l'odierna domanda di annullamento appare inammissibile per carenza di interesse ad agire, in assenza del presupposto provvedimentale che la stessa intende rimuovere.

14. Merita di essere positivamente valutata, invece, la domanda di accertamento del diritto a percepire il contributo di cura in assenza del meccanismo sospensivo per ricovero ospedaliero previsto dalla Delibera della Giunta Capitolina n. -OMISSIS- (ovviamente nei limiti dei fondi regionali disponibili e previo scorrimento della graduatoria).

15. Tale domanda è anzitutto pienamente ammissibile in un giudizio (quale quello de quo) rientrante nell'alveo applicativo dell'art. 133 Cod. Proc. Amm., atteso che il principio processualcivilistico di atipicità delle azioni opera pleno iure nel presente contesto di giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo, e ciò a fortiori se si considera che tale principio si è ormai imposto - in base al prevalente orientamento della giurisprudenza - finanche entro i più ristretti confini della giurisdizione di legittimità del Giudice Amministrativo (cfr. ex multis Consiglio di Stato n. 113 del 7 gennaio 2019: "in primo luogo - sebbene a più riprese, sia in sede di redazione del codice, sia in sede di successive modifiche normative, sia stata ipotizzata l'introduzione di un'azione generale di accertamento, e cioè la previsione che chiunque abbia interesse è legittimato a chiedere l'accertamento dell'esistenza o

dell'inesistenza di un rapporto giuridico contestato con l'adozione delle consequenziali pronunce dichiarative - un'azione generale di accertamento, ad oggi, non è contemplata nel codice del processo amministrativo. Tuttavia, la giurisprudenza ha ritenuto che l'assenza di una previsione legislativa espressa non osti alla esperibilità di un'azione di tale natura tutte le volte che detta tecnica di tutela sia l'unica idonea a garantire una protezione adeguata ed immediata dell'interesse legittimo (cfr., in particolare, Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 3 e n. 15 del 2011). Infatti, occorre ritenere che, nell'ambito di un quadro normativo sensibile all'esigenza costituzionale di una piena protezione dell'interesse legittimo come posizione sostanziale correlata ad un bene della vita, la mancata previsione, nel testo codicistico, dell'azione generale di accertamento non preclude la possibilità di una tecnica di tutela che, ove necessaria al fine di colmare esigenze di protezione non suscettibili di essere soddisfatte in modo adeguato dalle azioni tipizzate, ha un fondamento nelle norme, immediatamente precettive, dettate dagli artt. 24, 103 e 113 Cost., cui si ispira l'art. 1 del c.p.a.").

16. Sempre sotto il profilo dell'ammissibilità dell'azione di accertamento (sub species di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.), giova osservare preliminarmente che "colui che agisce con l'azione di accertamento, anche se negativo, deve essere titolare dell'interesse, attuale e concreto, ad ottenere un risultato utile, giuridicamente rilevante e non conseguibile se non con l'intervento del giudice, mediante la rimozione di uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza del rapporto giuridico dedotto in causa" (cfr. Cassazione civile, sez. I, sentenza 30 luglio 2015 n. 16162). Stato di incertezza che sicuramente ricorre nel caso di specie, tenuto conto della dichiarata volontà di Roma Capitale - fermamente contestata da parte ricorrente - di applicare al sig. -OMISSIS- (una volta raggiunta la posizione utile in graduatoria) la sospensione del contributo di cura durante i ricoveri ospedalieri ultra-mensili.

17. Quanto al merito della domanda di accertamento, è essenziale rammentare che il contributo di cura di cui si discorre costituisce una prestazione assistenziale riconducibile al campo di applicazione degli artt. 32 Cost. (diritto di salute) e 38 Cost. (diritto all'assistenza sociale), con l'ulteriore precisazione che la materia assistenziale - in quanto formalmente estranea al novero delle materie oggetto di potestà legislativa statale esclusiva e concorrente - viene normalmente ascritta al novero delle materie oggetto di potestà legislativa regionale residuale. Diversamente è a dirsi, invece, per la determinazione del nucleo minimo di prestazioni sociali da assicurare sull'intero territorio nazionale, atteso che tale specifico profilo rientra tra le materie oggetto di potestà legislativa statale esclusiva (cfr. art. 117, secondo comma, lettera m), Cost.).

18. Più in generale, ed in sintesi, la riforma del Titolo V della Costituzione ha disegnato un sistema multilivello dove, almeno in via teorica, la maggiore autonomia riconosciuta alle Regioni in materia di assistenza sociale è bilanciata dalla competenza esclusiva dello Stato nel definire il livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali previsti nell'art. 117 Cost., comma 2, lett m), vale a

dire un quantum, di tutele e garanzie essenziali o (a seconda dei punti di vista) minime ed omogenee su tutto il territorio nazionale.

19. Nella materia in esame si delinea, quindi, un delicato intreccio di potestà legislative/regolamentari tra Stato e Regioni.

20. Alla luce di tali direttrici essenziali, la giurisprudenza amministrativa ha ad esempio affermato, con specifico riferimento alla questione dell'ISEE, che "la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti" ed "ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale", nell'ambito del più generale principio solidaristico per il quale "tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva". La Sezione è quindi partita dalla L. n. 328 del 2000 (Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) che, in base al combinato disposto degli artt. 25, comma 8; 8, comma 3, lett. 1), e 18, comma 3, lett. g), riserva al Governo il compito di predisporre un piano nazionale dei servizi sociali in cui indicare i criteri generali per la disciplina del concorso al costo dei servizi sociali da parte degli utenti, tenuto conto dei principi stabiliti per l'ISEE, mentre spetta alle Regioni la definizione dei criteri per la determinazione del concorso da parte degli utenti al costo delle prestazioni, sulla base dei criteri determinati dal Piano nazionale servizi (cfr. Cons. Stato Sez. III, 23-07-2015, n. 3640)" (cfr. Consiglio di Stato 11 gennaio 2021 n. 316).

21. La competenza legislativa e regolamentare in materia di assistenza sociale (e di concorso al costo dei relativi servizi) risulta quindi ripartita tra Stato e Regioni, con "impossibilità di riconoscere spazi di autonomia regolamentare in capo ai Comuni in distonia con i vincoli derivanti dalla cornice normativa di riferimento al punto di consentire l'introduzione di criteri derogatori rispetto a quelli che il legislatore riserva, dopo aver accordato preferenza all'indicatore ISEE, in prima battuta, allo Stato e, in via integrativa, alla Regione (cfr. CDS, III Sez. n. 6371 del 13.11.2018; 6708 del 27.11.2018)" (cfr. ancora Consiglio di Stato 11 gennaio 2021 n. 316).

22. In sintesi, la normativa primaria e secondaria regionale in materia di assistenza sociale (e di livelli minimi delle relative prestazioni) non può autorizzare gli enti locali a dettare regole contrarie e distoniche rispetto a quelle regionali e nazionali.

23. Orbene, per quel che rileva nel caso de quo, la deliberazione n. 395 del 23 giugno 2020 della Giunta Regionale del Lazio ha dettato "l'Aggiornamento delle linee guida regionali per la programmazione territoriale delle prestazioni assistenziali domiciliari in favore degli utenti in condizione di disabilità gravissima". Il punto 6) di tali linee guida regionali disciplina le "Tipologie di prestazioni assistenziali domiciliari", distinguendo in particolare l'assegno di cura dal contributo di cura. Nel dettaglio:

- l'assegno di cura consiste in una provvidenza economica destinata "all'acquisto di prestazioni rese da personale qualificato scelto direttamente dall'assistito e dalla sua famiglia". La sua funzione è, quindi, quella di remunerare figure professionali specializzate e formate nell'assistenza sanitaria. Proprio perché destinato alla remunerazione di operatori sanitari specializzati, solo per tale specifico assegno di cura le linee guida regionali prevedono che esso sia sospeso in caso di ricoveri ospedalieri superiori ai 30 giorni (nel corso dei quali il paziente è assistito dalla struttura sanitaria, con conseguente superfluità di un assistente sanitario a domicilio);

- il contributo di cura consiste, invece, in una provvidenza economica destinata a favore non già di professionisti sanitari, bensì del c.d. caregiver, per tale intendendosi "la persona che volontariamente, in modo gratuito e responsabile, si prende cura di una persona non autosufficiente" (cfr. art. 26, comma 8, della L.R. Lazio n. 11 del 2016), persona che la Regione "riconosce e supporta come componente della rete di assistenza alla persona e risorsa del sistema integrato". Rispetto a questa diversa provvidenza economica, le linee guida regionali contenute nella DGR n. 395 del 23 giugno 2020 non prevedono (a differenza di ciò che è stabilito per l'assegno di cura) alcuna sospensione in caso di ricoveri ospedalieri per più di 30 giorni, e ciò sul presupposto implicito che la figura in esame - avendo una funzione di supporto meta-sanitario (e cioè anche morale e psicologico) - può essere necessaria pure nelle more del ricovero ospedaliero.

24. In contrasto con la disciplina racchiusa nella fonte normativa regionale testé citata, le successive linee guida di Roma Capitale qui censurate (adottate con Deliberazione della Giunta Capitolina n. - OMISSIS-) hanno sostanzialmente esteso al contributo di cura lo stesso meccanismo di sospensione previsto per l'assegno di cura.

25. Tale previsione (racchiusa in un atto amministrativo comunale avente contenuto sostanzialmente normativo) è in conflitto con la normativa secondaria regionale sopra menzionata, normativa alla quale Roma Capitale avrebbe dovuto invece conformarsi in ossequio ai summenzionati criteri costituzionali di riparto delle competenze amministrative tra Stato e Regioni in subiecta materia (cfr. art. 117 Cost.), con ciò configurandosi, quindi, un vizio di violazione di legge di detta previsione.

26. E ciò a fortiori ove si consideri che a pag. 7 delle linee guida regionali contenute nella Deliberazione di Giunta Regionale n. 395 del 2020, si dice chiaramente che con dette linee guida "si intende raggiungere l'obiettivo condiviso di garantire a tutti gli utenti aventi diritto il più ampio ed uniforme accesso alle prestazioni assistenziali e la loro continuità (sostenibilità)". Tale obiettivo di uniformità risulta evidentemente frustrato dalla distonica disposizione censurata contenuta nelle linee guida comunali.

27. Dato atto, quindi, che l'accertamento del diritto oggetto di causa (id est il diritto soggettivo a percepire il contributo di cura senza alcuna sospensione in caso di ricovero ospedaliero per più di 30

giorni) è ostacolato dalle summenzionate disposizioni delle linee guida di Roma Capitale adottate con Deliberazione della Giunta Capitolina n. -OMISSIS-, questo Collegio - stante la giurisdizione esclusiva di cui è investito nella presente causa - non può fare a meno di ricorrere alla disapplicazione in parte qua di dette linee guida ai sensi dell'art.-OMISSIS- della legge n. -OMISSIS--OMISSIS-.

Ciò in forza del consolidato insegnamento giurisprudenziale al lume del quale "la disapplicazione dell'atto amministrativo illegittimo è consentita dalla giurisprudenza NDR: in favore del Giudice Amministrativo "nelle sole ipotesi di giurisdizione esclusiva, relativamente alle controversie relative a diritti soggettivi (sulla base di un'interpretazione estensiva dell'art.-OMISSIS- L. n. 2245 del 1865 all.E)" (CdS, Sez V, 15 ottobre 2009 n. 6341; C.d.S. Sez. V, 10 gennaio 2003, n. 35)" (cfr. TAR Lazio n. 4730 del 10 aprile 2019 e, nello stesso senso, Consiglio di Stato n. 6341 del 15 ottobre 2009).

28. Ne discende l'accoglimento della domanda di accertamento e, per l'effetto, il positivo accertamento del diritto di parte ricorrente a percepire il contributo di cura anche nei periodi di ricovero ospedaliero (ovviamente nei limiti dei fondi regionali disponibili e previo scorrimento della graduatoria).

29. In considerazione dell'accoglimento soltanto parziale del ricorso introduttivo, si dispone la compensazione delle spese. Tenuto conto, altresì, che alla luce della presente sentenza debba essere rivalutata l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio (originariamente rigettata dalla commissione competente con decreto del 13 luglio 2021 sulla base di un prospettato difetto di giurisdizione), si dispone l'accoglimento dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato proposta da parte ricorrente, tenuto conto anche dell'avvenuta dimostrazione (con l'originaria istanza del 21 giugno 2021) della sussistenza delle condizioni reddituali a cui l'ammissione al beneficio è subordinata (art. 126, comma 1, D.P.R. n. 115 del 2002).

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie parzialmente nei termini di cui in motivazione, limitatamente alla domanda di accertamento.

Accoglie l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato proposta da parte ricorrente.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Demanda alla Segreteria di dare comunicazione all'interessato dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, nonché di trasmettere copia della presente sentenza all'Ufficio finanziario competente.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo-OMISSIS-2, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi

ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Conclusione

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Riccio, Presidente

Giovanna Vigliotti, Referendario

Michele Tecchia, Referendario, Estensore